



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

**PROPOSTE EMENDATIVE DDL STABILITÀ 2020**  
**ATTO SENATO N. 1586**

**MISURE TRASVERSALI**

**TITOLO IV RINNOVO DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**ART. 13 – Rinnovo contrattuale 2019-2021**

Aggiungere il seguente nuovo comma:

“3. Gli oneri dei bilanci delle singole amministrazioni di cui all’art.1 del D.Lgvo n°165/2001, derivanti dai processi di riclassificazione del personale a seguito del rinnovo dei contratti collettivi di cui al precedente comma, non rilevano ai fini del costo complessivo del personale così come indicato dall’art. dall’art.1comma 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive integrazioni.

Relazione illustrativa.

La riqualificazione e riclassificazione dei lavoratori del pubblico impiego, prevista nei prossimi rinnovi dei CCNL -in considerazione di un vetusto sistema classificatorio elaborato nel 1999- comporterà degli oneri che dovranno trovare una distinta fonte di finanziamento rispetto ai previsti stanziamenti dalla legge di bilancio per il rinnovo del CCNL 2019-2021 che appaiono già insufficienti per il solo trattamento stipendiale. Tali oneri non dovranno essere computati negli ordinari tetti di spesa del personale, poiché altrimenti in molti amministrazioni i processi di riclassificazione saranno impossibili per oggettive scarsità di risorse.

**Art. 13 Integrazione del fondo contratti del personale dello Stato – Rinnovo contrattuale**

**Emendamenti art. 13 Superamento tetto del salario accessorio e Elemento Perequativo**

**Relazione**

Appare necessario procedere alla soppressione del tetto al salario accessorio al fine di superare la confusione normativa ed il contenzioso che essa ha generato in merito alla gestione delle risorse destinate al trattamento accessorio per il personale a sostegno degli



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

interventi da parte delle amministrazioni tese a migliorare e ampliare l'organizzazione dei servizi alla collettività.

### **Testo**

#### **All'art. 13 è aggiunto-il seguente nuovo comma**

"il comma 2 dell'art. 23 del dlgs 75/2017 è abrogato, conseguentemente è soppresso il richiamo dello stesso negli altri commi dell'articolo 23."

### **OPPURE FORMULAZIONE ALTERNATIVA:**

#### **Relazione**

Appare necessario procedere alla soppressione del tetto al salario accessorio al fine di superare la confusione normativa che essa ha generato in merito alla gestione delle risorse destinate al trattamento accessorio

#### **All'art. 13 è aggiunto il seguente nuovo comma:**

"2. Il comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 viene soppresso a decorrere dal 1.1.2020."

#### **Relazione**

Appare necessario intervenire per chiarire la norma contenuta nell'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, correttivo del c.d. TUPI (d.lgs. n. 165/2001) nella parte in cui fa riferimento al tetto massimo della spesa per il salario accessorio.

L'emendamento, in particolare, fissa un principio teso ad evitare che gli interventi legislativi volti a destinare risorse al salario accessorio del personale delle PP.AA. siano continuamente oggetto di interpretazione da parte delle sezioni regionali della CdC in merito all'inclusione o meno all'interno del tetto al salario accessorio fissato dal dlgs 75/2017. L'emendamento restituisce certezza alle procedure di individuazione del salario accessorio, rendendo chiara e non contraddittoria la volontà del legislatore nella misura in cui per un verso limita le risorse che possono essere destinate al trattamento accessorio del personale; per altro verso destina specifiche risorse al fine di favorire e premiare determinati comportamenti organizzativi.

### **Testo**

#### **All'art.13 è aggiunto il seguente nuovo comma:**

All'art 23 comma 2 del dlgs 75/2017 è aggiunto il seguente comma 2 bis: "Dall'importo massimo di cui al comma 2 sono escluse le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale delle amministrazioni pubbliche, da utilizzare secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge."



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

## **OPPURE FORMULAZIONE ALTERNATIVA:**

### **Relazione**

Appare necessario intervenire per chiarire la norma contenuta nell'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, correttivo del c.d. TUPI (d.lgs. n. 165/2001) nella parte in cui fa riferimento al tetto massimo della spesa per il salario accessorio. L'emendamento è volto a specificare quale siano le risorse che restano escluse da quelle oggetto di disposizione.

### **Testo**

#### **All'art.13 è aggiunto il seguente nuovo comma:**

Il comma 2 dell'art. 23 de d.lgs. 75/2017 non opera con riferimento:

- a) alle risorse eventualmente destinate dalla contrattazione integrativa alle misure di welfare integrativo, a finalità assistenziali o di previdenza complementare a favore del personale;
- b) alle risorse riferite alla quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4,5,6, del d.l. 98/2011 e alla quota di risparmi conseguiti dagli enti e dalle amministrazioni in attuazione di specifiche disposizioni della contrattazione collettiva integrativa o definiti in sede di confronto sindacale.

## **Elemento Perequativo**

### **Relazione**

La legge di bilancio 2019 ha confermato, fino alla sottoscrizione dei nuovi CCNL, al personale delle pubbliche amministrazioni, come individuato dall'art.2 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'erogazione del c.d. Elemento Perequativo. Si tratta di un elemento inserito nei nuovi contratti che, con aumenti inversamente proporzionali al livello economico di ciascun dipendente, garantisce ai livelli economici più bassi un incremento stipendiale proporzionalmente più alto di quello destinato al personale dei livelli economici più alti. La formulazione adottata dal legislatore, tuttavia, non ha garantito questo diritto alla totalità dei dipendenti cui vengono applicati i CCNL pubblici. Esistono infatti, nel comparto funzioni locali, numerosi soggetti che applicano il CCNL in questione, senza però far parte delle amministrazioni pubbliche come individuate dal dlgs 165/2001. Si tratta di ex ipab, aziende speciali comunali e regionali, aziende servizi alla persona, ecc. che applicano il CCNL in questione ad alcune migliaia di dipendenti.

Al fine di trovare una soluzione che restituisca anche a questo personale lo stesso trattamento economico previsto per tutti gli altri dipendenti cui viene applicato il medesimo CCNL, si propone la seguente modifica del comma 400 dell'art.1 della legge 145/2018

### **testo**

**Aggiungere l'art. 13 bis:**



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

“1. “Alla lettera b) del comma 400 art. 1 della legge 145/2018 tra le parole ” al personale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e le parole “ dell’elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro” inserire il seguente periodo: “, e a tutto il restante personale cui venissero applicati i contratti collettivi nazionali di cui alla lettera a),”

## **Art. 18 Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie**

### **ART. 18 – Assunzioni nella Pubblica amministrazione**

**Estensione della durata delle procedure di stabilizzazione della legge Madia ed ampliamento al personale della dirigenza Tecnico, Professionale e Amministrativa della sanità. Ripristino dell’idoneità per le procedure concorsuali bandite nel 2019**

### **Relazione**

Al fine di valorizzare le professionalità interne e favorire un uso più esteso delle opportunità date di riservare quote delle procedure selettive al personale di ruolo che possedesse i necessari requisiti per l’accesso dall’esterno, viene aumentato il valore di suddetta percentuale modificando il comma 15 art. 22 del d.lgs. 75/17.

Per accelerare le assunzioni nella procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20 del d.lgs. 75/17 il termine per la maturazione e la vigenza della procedura vengono estese rispettivamente all’anno 2019 e all’anno 2022.

### **testo**

**All’art. 18 sono aggiunti i seguenti nuovi commi:**

Al comma 15 art. 22 del d.lgs. 75/17, secondo periodo, il numero “20” è sostituito dal numero “50”

All’art. 20, comma 1, lettera c) il termine “31 dicembre 2017” viene sostituito da “31 dicembre 2019”



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

All'art. 20, comma 1, le parole nel triennio 2018-2020 sono sostituite con "per il periodo 2018-2022"

## Relazione

La dirigenza tecnica professionale e amministrativa è rimasta esclusa dal processo di stabilizzazione previsto dall'art. 20 del dlgs 75/17. questo anche per una interpretazione restrittiva di tale norma.

Tale personale è impegnato frequentemente nei servizi di prevenzione e controllo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro tamponando le gravi carenze organiche che attanagliano tali attività

Includere tale personale nelle procedure di stabilizzazione di cui al citato art. 20, rappresenta una concreta risposta ad affrontare efficacemente le emergenze relative agli incidenti sul lavoro.

testo

### All'Art. 18 è aggiunto il seguente nuovo comma:

" . All'art. 20 del dlgs 75 del 25 maggio 2017 dopo il comma 10 è aggiunto il seguente periodo, "Il personale della dirigenza Tecnico, Professionale e Amministrativa della sanità si applicano le disposizioni di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo."

### Formulazione alternativa:

### All'Art. 18 è aggiunto il seguente nuovo comma

All'articolo 20 del dlgs 75/2017 è aggiunto il seguente comma 11 bis:  
"11 bis. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alla dirigenza tecnica, sanitaria, professionale e amministrativa del servizio sanitario nazionale"

## Testo

L'Art. 18, comma 3, è così modificato:



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

L'Art. 18, comma 3, è così modificato:

I termini “approvate nell” sono sostituiti con “banditi dal ” e “ per un ulteriore trenta cento dei posti banditi” con “ per un ulteriore numero di posti pari a quelli banditi”.

#### **Relazione:**

Le modifiche si rendono necessarie per omogeneizzare il quadro di riferimento che nella precedente legge di bilancio parlava per l'anno 2019 di concorsi banditi e non graduatorie approvate da precedenti concorsi indetti precedentemente agli attuali vincoli. L'ampliamento ulteriore degli idonei, in particolare per gli enti di piccole e medie dimensioni, risulta quanto mai necessario al fine di favorire l'utilizzazione anche su base territoriale delle graduatorie.

#### **Nuovo articolo: Estensione del congedo di paternità ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego**

##### **Relazione**

La legge 28 giugno 2012, n. 92 ha previsto all'art. 4, comma 24 l'obbligo per il padre lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Tale previsione, che si inseriva nelle misure di promozione della paternità e della conciliazione vita/lavoro era dettata in via sperimentale per i soli anni 2013, 2014 e 2015 e non si applicava ai lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni in quanto, la stessa legge 92/2012 ai commi 7 e 8 dell'art. 1, disponeva un percorso di armonizzazione della disciplina da essa prevista per i pubblici dipendenti. Il legislatore pur essendo intervenuto in più occasioni su quella norma, ampliando di volta in volta il numero di giornate e il periodo di vigenza, non ha mai esteso la fruizione di tale misura ai lavoratori del pubblico impiego. Si tratta, con tutta evidenza, di una ingiustificata disparità di trattamento poiché la garanzia delle tutele connesse alla genitorialità non può essere subordinata alla natura, pubblica o privata, del datore di lavoro. Al fine di sanare questo vulnus si propone l'adozione dell'intervento di armonizzazione previsto dal comma 8 della legge 92/2012.



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

## Testo

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, adotta le normative di cui all'art. 1, comma 8 della legge 28 giugno 2012, n. 92 finalizzate a definire le modalità di armonizzazione per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche relative alla misura sperimentale di cui all'art. 4, comma 24 della medesima legge.

## **Nuovo Articolo: Misure per la detassazione dei premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego**

### Relazione

L'emendamento è diretto a concedere, in via sperimentale per l'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni un'agevolazione fiscale sui premi di risultato erogati in attuazione dei contratti collettivi integrativi degli enti o delle amministrazioni, ottenuti a seguito di piani o progetti volti ad accrescere la produttività, qualità, l'efficienza organizzativa e l'innovazione dei medesimi enti o amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati.

## Testo

1. Nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, i premi di risultato di ammontare variabile erogati ai lavoratori dipendenti dei comparti del pubblico impiego, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi integrativi delle amministrazioni o degli enti o amministrazioni di livello nazionale, aziendale e/o di posto di lavoro, riferiti alla performance organizzativa ed individuale correlata ad incrementi di qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, sono soggetti – salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro - ad una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. Tale disposizione trova applicazione, fino a capienza delle risorse stanziare, entro il limite complessivo di 1.500 euro lordi e per i titolari di reddito da

lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 1, a 40.000 euro.

2. Per la determinazione dei premi di risultato, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
3. Ai fini dell'accesso al beneficio fiscale di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni, d'intesa con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi di livello nazionale, definiscono speciali piani o progetti che comportano innovazioni, efficientamenti o modifiche dell'organizzazione del lavoro finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero la quota della performance individuale e/o organizzativa assoggettabile alle agevolazioni.
4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure attuative delle previsioni contenute nel comma 1, comprese le caratteristiche che gli incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa ed innovazione delle pubbliche amministrazioni, devono possedere ai fini del miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini, alle imprese o ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero le caratteristiche che le performance organizzative ed individuali devono possedere per consentire l'accesso dei lavoratori al beneficio fiscale

### **COMPARTO FUNZIONI CENTRALI**

## **TITOLO III MISURE PER GLI INVESTIMENTI, LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E SOCIALE**

### **Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:**

#### **“Art. 12 bis – Interventi per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

A decorrere dall'anno 2020 è autorizzata la spesa di \_\_\_\_\_ milioni di euro annui da destinare al personale non dirigenziale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite la riassegnazione delle risorse per la copertura dei costi sopportati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS.

#### Relazione illustrativa

Le risorse sono destinate a rendere possibile lo svolgimento della funzione demandata dalla norma ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per quanto riguarda l'ammontare delle risorse si farà riferimento non alle entrate complessivamente acquisite a titolo di tariffa ma solo alle quote che risultino stabilizzate e depurate dalle spese già sostenute per acquisto dei beni e servizi necessari per lo svolgimento della funzione.



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

### **Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente**

#### **Art. 17 bis – Interventi per il ministero dell'interno**

**“1. A decorrere dall'anno 2020, è autorizzata la spesa di \_\_\_\_\_ milioni di euro da destinare al personale non dirigenziale del Ministero dell'interno, per indennità aventi carattere di certezza, continuità e stabilità determinate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo di una quota corrispondente dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative.”**

Relazione illustrativa

L'emendamento mira a recuperare risorse da utilizzare per la remunerazione di indennità specifiche senza gravare sul complessivo ammontare dei fondi accessori destinati alla generalità del personale del Ministero dell'Interno.

### **TITOLO IX MISURE DI SETTORE – CAPO II MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA**

#### **Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:**

### **TITOLO IX MISURE DI SETTORE – CAPO II MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA**

#### **Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:**

#### **Art. 52 bis – Modifiche alla legge 132/2015**

**“1. All'art.21 ter della legge 132/2015, i commi 1 quater e 1 quinquies vengono così sostituiti:**  
**1 quater) il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio del processo ai sensi del comma 1 bis del presente articolo nonché il completamento del periodo di tirocinio formativo di cui all'art.37, comma 11, del D.L. 6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011 n. 111, e in convenzione con Regioni ed enti locali, anche se con priorità differenziate, costituiscono titolo preferenziale per l'accesso ai concorsi pubblici indetti dalle Pubbliche Amministrazioni relativi alla qualifica di operatore giudiziario e operatore amministrativo, anche tramite la previsione di una procedura riservata dei posti relativi messi a concorso sulla base dei piani dei fabbisogni, predisposti ai sensi dell'art.6 del D. Lgs. 165/01 e succ. mod. e int. che non vanno ad inficiare sulla percentuale di riserva dei posti per il personale già di ruolo.**

**1 quinquies) Il Ministero della Pubblica Amministrazione definisce, nell'ambito delle procedure di approvazione dei piani assunzionali specifici e di concerto con le Pubbliche**



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

Amministrazioni interessate, l'individuazione delle procedure riservate in deroga a quanto previsto dall'art.16 della legge 56/87, con riferimento ai requisiti specifici derivanti dall'espletamento dei periodi di perfezionamento e di tirocinio formativo, che costituiscono titolo preferenziale di accesso alle selezioni previste dalla medesima legge 56/87".

## Relazione

L'emendamento proposto ha lo scopo di rafforzare la finalizzazione dei percorsi formativi svolti presso gli uffici giudiziari all'inserimento al lavoro. A tale scopo la norma proposta prevede che l'espletamento dei periodi di perfezionamento e di tirocinio attuati ai sensi dell'art. 21 ter, comma 1 bis, della legge 132/2015 e dell'art. 37 del D.L. 98/2011 convertito nella legge 111/2011, e convenzioni con Regioni ed enti locali, possano costituire titolo preferenziale di accesso ai pubblici concorsi anche tramite la previsione di concorsi riservati nei limiti del fabbisogno previsto per i profili di operatore giudiziario e operatore amministrativo nell'ambito dei piani assunzionali previsti nelle Pubbliche Amministrazioni sulla base delle vigenti norme in materia. Riserva di posti ulteriore rispetto alla normativa che prevede la riserva di posti per i dipendenti già di ruolo. A tal fine la norma proposta prevede che i requisiti maturati sulla base di svolgimento dei percorsi formativi determinino priorità di accesso nelle fasi di selezione previste dall'art.16 della legge 56/87. Tale previsione non comporta oneri aggiuntivi al bilancio dello Stato in quanto finanziata nell'ambito dei budget ordinariamente destinati alla copertura dei fabbisogni professionali presenti nei bilanci delle Amministrazioni interessate.

"2. All'articolo 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, le parole: «del personale dell'Amministrazione Giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del personale del Ministero della Giustizia».
- b) al comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole « procedure selettive » sono aggiunte le seguenti parole: «Al fine di garantire l'omogeneità del sistema di classificazione del personale di cui al Titolo IV, Capo I, artt. 16, 17, 18 e 19, del CCNI del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, il Ministero è autorizzato ad indire le predette procedure interne anche per il personale inquadrato nel profilo professionale di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico degli altri Dipartimenti e Direzioni.»
- c) al comma 4, le parole: « personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario » sono sostituite dalle parole: «di personale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico».
- d) Al comma 1, le parole: «di funzionario informatico» sono sostituite dalle parole: «di



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

funzionario informatico, di funzionario della professionalità pedagogica».

f) Al comma 5, le parole: «,di euro 19.898.345 per l'anno 2020, di euro 19.610.388 per l'anno 2021, di euro 19.589.491 per l'anno 2022 e di euro 24.993.169 a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle parole: «, di euro \_\_\_\_\_ per l'anno 2020, di euro \_\_\_\_\_ per l'anno 2021, di euro \_\_\_\_\_ per l'anno 2022 e di euro \_\_\_\_\_ a decorrere dall'anno 2023 »

### **Relazione**

L'emendamento mira a garantire garantire la omogeneità del Contratto Integrativo di Ministero, anche ai contabili, assistenti linguistici ed informatici di tutti i Dipartimenti del Ministero della Giustizia.

## **TITOLO IX MISURE DI SETTORE – CAPO II MISURE IN MATERIA DI GIUSTIZIA**

**Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:**

**Art. 52 ter – Modifiche alla legge 132/2015**

“Alla legge 6 agosto 2015, n° 132, di conversione del decreto – legge 27 giugno 2015, n° 83, sono apportate le seguenti modificazioni:

nel titolo IV, all'art. 21 – quater del decreto - legge 27 giugno 2015, n° 83,, dopo il comma 5, aggiungere: 6 "al fine di garantire la funzionalità degli uffici, stante la grave carenza di personale, ed in vista delle future assunzioni, già disposte, il Ministero della Giustizia provvede entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma a ad operare lo scorrimento di tutte le graduatorie già formate in attuazione della presente legge mediante l'inquadramento in area terza, nelle figure del funzionario giudiziario e del funzionario Unep, anche in posizione soprannumeraria, del personale utilmente collocato nelle medesime".

### **Relazione**

La norma intende colmare il grave ritardo nell'applicazione della legge 132/2015, mediante lo scorrimento di tutte le graduatorie già formate ai fini delle assunzioni e dell'inquadramento in area terza nelle figure del funzionario giudiziario e del funzionario Unep in area terza.

## **TITOLO IX MISURE DI SETTORE – CAPO V MISURE IN MATERIA DI PENSIONI**

**Art.56 – Disposizioni in materia di Ape sociale, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale**

**aggiungere il seguente comma:**

“4. Al fine di consentire l'avvio delle procedure per l'adesione del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico ad una forma pensionistica complementare è



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

autorizzata la spesa di euro..... a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante utilizzo del fondo.....”

## **Proposte emendative comparto Sanità**

### **CAPO IV**

#### **Misure in materia di salute**

#### **Relazione**

Stante la perdurante emergenza di personale del SSR, sono oltre 42mila le unità di personale perdute dal 2008 al 2017, meno 6,2%, il dato più alto dopo il comparto delle Regioni ed Enti Locali. Per contro, negli ultimi 5 anni i precari sono aumentati del 50% per una spesa complessiva di oltre un miliardo e 750milioni di euro. Sono oltre 37mila i tempi determinati nel SSN (2017), il numero più alto raggiunto nel decennio. Più della metà dei lavoratori somministrati in servizio nella PA lavorano nel SSN (7443 su 11697). L'età media del personale passa dai 47,5 anni del 2010 ai 50,7 del 2017. L'applicazione dei vincoli di spesa al personale, unitamente alle procedure dei Piani di Rientro, hanno contribuito ad amplificare le disuguaglianze territoriali già esistenti tra i SSR. I provvedimenti contenuti del DL 35/19, fotografano e amplificano ulteriormente tale situazione, nonostante il positivo sblocco del turn over per le regioni in piano di rientro.

#### **Si propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo, l'art.55 bis**

“Il comma 1 dell'art. 11 del DL 35/19, con le modifiche di cui alla legge di conversione n. 60 del 25/6/19, è abrogato. A decorrere dal 2020, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale e dei fabbisogni eventualmente emergenti in ordine ai contenuti dell'Intesa Stato Regioni sul Patto per la Salute 2019/21, viene determinata in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale in funzioni della garanzia del raggiungimento dei LEA previsti dal DPCM 12 Gennaio 2017 e successivi provvedimenti attuativi, previa valutazione e approvazione dei Tavoli tecnici di cui agli art.9 e 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23/3/05, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del singolo Servizio Sanitario Regionale.

#### **Relazione**

Al fine di rendere più agile il processo di turnover in sanità e di assicurare l'efficacia nell'erogazione dei LEA, si ritiene necessario escludere i dipendenti di questo comparto dall'utilizzo delle graduatorie esclusivamente per coprire i posti messi a concorso. Per



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziانو, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

mantenere in equilibrio il Servizio sanitario nazionale è importante che gli enti e le aziende possano attingere dalle graduatorie concorsuali per coprire tutti i posti che risultino disponibili alla data di approvazione delle stesse.

### **Art.55 ter- Proroga termini iscrizione elenchi speciali di cui al D.M. del Ministero della Salute del 9 agosto 2019.**

1. Il termine di cui al comma 4-bis, dell'art.4 della legge 26 febbraio 1999, n°42, introdotto dall'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, è proroga al 30 giugno 2020.

#### **Relazione:**

Il 25 settembre è entrato in vigore il Dm che istituisce presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, gli elenchi speciali ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, ai quali possono iscriversi lavoratori in possesso dei requisiti previsti dal D.M. medesimo. Si tratta di una platea di ca 25.000 lavoratrici e lavoratori di strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, che attendono da quasi un anno di poter regolarizzare la propria posizione per poter continuare a svolgere la propria attività lavorativa.

#### **Relazione**

Al fine di rendere più agile il processo di turnover in sanità e di assicurare l'efficacia nell'erogazione dei LEA, si ritiene necessario escludere i dipendenti di questo comparto dall'utilizzo delle graduatorie esclusivamente per coprire i posti messi a concorso. Per mantenere in equilibrio il Servizio sanitario nazionale è importante che gli enti e le aziende possano attingere dalle graduatorie concorsuali per coprire tutti i posti che risultino disponibili alla data di approvazione delle stesse.

#### **Proposta emendativa**

**Art. 9-bis., Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12**

la lett. a, comma 1, è abrogata.

**Art. 1, Legge 30 dicembre 2018, n. 145**

al comma 366, dopo "inclusi i dirigenti," eliminare "e".



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

al comma 366, dopo “musicale e coreutica” aggiungere “e del personale del Servizio sanitario nazionale”.

### **Proposte emendative al DL 124/19 Decreto Fiscale**

#### **ART.57 c.2 DL 124/19 Decreto Fiscale**

##### **Relazione**

Il comma in oggetto supera il vincolo di spesa sulla formazione del personale ma solo per quello dipendente da regioni, province, enti locali e loro organismi ed enti strumentali. “A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all’articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”

**Si chiede di estenderlo a tutto il personale della PA, con questo emendamento “ A decorrere dall’anno 2020, a tutte le pubbliche amministrazioni così come definite dall’art.1, c.2 del DLGS 165/01, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all’art.6, c.13 del decreto legge 78/10, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.”**

### **PROPOSTE EMENDATIVE** **COMPARTO FUNZIONI LOCALI**

##### **Relazione**

Appare necessario intervenire per chiarire, in via interpretativa, la norma contenuta nell’articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, correttivo del c.d. TUPI (d.lgs. n. 165/2001) nella parte in cui fa riferimento al tetto massimo della spesa per il salario accessorio.

L’emendamento è volto a specificare quali siano le risorse che restano escluse in quanto le risorse di cui all’art 208 del Codice della Strada continuano a costituire tetto mentre tutti gli altri incentivi, pur previsti da norme di legge (incentivi tecnici, incentivi IMU/TARI, incentivi avvocatura, incentivi per servizi conto terzi) sono esclusi dal tetto.



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

testo

**All'art. 13 è aggiunto il seguente nuovo comma:**

«Il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalle risorse economiche che concorrono a formare il tetto massimo di spesa del salario accessorio le risorse di cui ai proventi contravvenzionali di cui agli artt. 142 e 208 del Codice della Strada, dlgs n. 285/1992, per la parte destinata alle attività di competenza del personale della Polizai Locale.»

### **ART. 33 – Misure per il Sud**

#### **Esclusione dal Tetto al salario accessorio degli incentivi per le funzioni tecniche per gli anni 2016 - 2017**

Relazione

**Incentivi funzioni tecniche** - L'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ha previsto l'incentivazione economica per le funzioni tecniche svolte dal personale delle pubbliche amministrazioni, sia in materia di opere che di forniture e servizi. Si tratta di una disciplina che riprende, con alcune importanti innovazioni, quanto già disposto in materia di incentivi per la progettazione interna dall'art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Rispetto a tale previgente disciplina la Corte dei Conti ha recentemente chiarito con deliberazione n. 6 del 26 aprile 2018, l'esclusione dal tetto per il salario accessorio degli incentivi per le funzioni tecniche. Restano tuttavia dubbi interpretativi per gli anni 2016 e 2017. Tali dubbi impediscono agli Enti locali la corresponsione dei suddetti incentivi e il calcolo del Fondo del salario accessorio. Appare pertanto opportuno una interpretazione che escluda definitivamente queste risorse dal tetto del salario accessorio.

Testo:

**All'art. 33** aggiungere il seguente comma:

“L'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. si interpreta nel senso che l'erogazione degli incentivi ivi disciplinati non si computa nelle limitazioni stabilite dalle disposizioni di legge alle risorse complessive destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

### **Nuovo Art. 63 bis**

#### **Adeguamento Fondi salario accessorio Enti locali**

##### **Relazione**

Il nuovo articolo intende evitare un trattamento disomogeneo tra il personale provinciale trasferito alle Regioni e alle Città Metropolitane e quello trasferito ai Comuni o rimasto presso le Province. Appare necessario estendere la possibilità di incrementare le risorse destinate al salario accessorio, come previste dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, anche a Comuni e Province.

##### **Testo**

«All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole "le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane" aggiungere "Province e Comuni"».

### **Nuovo Art. 63 ter**

#### **Misure a tutela della polizia locale**

##### **Relazione.**

La modifica legislativa proposta è volta a prevedere che i criteri e le modalità di rimborso delle spese sostenute per la corresponsione dei benefici assistenziali alla polizia locale previsti dall'art. 22 del DL 14/2017, convertito dalla legge 48/2017, riguardino l'insieme degli enti locali e non solo i comuni (attualmente sono esclusi dal rimborso delle spese le province per la polizia provinciale).

In relazione alla oggettiva casistica di decessi, gravi infortuni e gravi malattie professionali derivanti dall'espletamento dei propri compiti istituzionali e coerentemente con le molteplici attività di P.G. e P.S. nonché ai compiti peculiari inerenti la sicurezza urbana integrata bisogna prevedere adeguate tutele previdenziali per il personale della polizia locale mediante la estensione al diritto alla pensione privilegiata di cui al DPR 1092/1973 e smi a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti derivanti da cause di servizio



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

## **Testo**

1. All'articolo 7, comma 2 ter, del decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazione dalla legge 18 aprile 2017 n 48 "dai comuni" vanno sostituite con le parole "dagli enti locali".

2. Anche in relazione alle ulteriori funzioni ed attività svolte dal personale della polizia locale circa la sicurezza urbana integrata, allo stesso si applica la normativa di cui al DPR 1092/1973 in materia pensione privilegiata a seguito di gravi infortuni o malattie professionali invalidanti derivanti da cause di servizio, pertanto, tale personale viene ricompreso tra quello individuato dall'art 6 del decreto legge 201/2011 che ha diritto al trattamento di pensione privilegiata.

## **Nuovo Articolo 63 quater**

### **Proroga contratti a tempo determinato per assistenti sociali e altro personale**

#### **Relazione**

In base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 200, della legge 205/2017, sono state effettuate assunzioni di assistenti sociali e altro personale con rapporto di lavoro a tempo determinato al fine di garantire il servizio quale funzione fondamentale degli enti e poter far fronte alla assicurazione della continuità di erogazione del Rei e del Reddito di cittadinanza di cui all'art.-11 del DL n.4 del 28.2.2018

Al finanziamento di tali assunzioni per i relativi progetti si è provveduto con le risorse del PON inclusione e della Quota Servizi del Fondo Povertà, sulla base dei contratti di lavoro individuali. Tali forniture di prestazioni professionali sono a prossima scadenza determinando la necessità, a disponibilità di risorse da parte degli enti locali, ad indire nuove procedure di reclutamento. Tale opzione, oltre a tempi necessari alla predisposizione dei bandi e/o alle nuove selezioni, facendo venire meno la assicurazione alla continuità dei servizi offerti, disperderebbe un rilevante patrimonio di esperienza e di professionalità acquisita da questo personale.

Pertanto si chiede la necessità di prevedere la proroga dei contratti a tempo determinato degli assistenti sociali e del restante personale già assunto presso gli Enti.

## **Testo**

### **Art. 63 quater**

"Gli Enti Locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale previsti dall'art 1, comma 200, della legge 205/2017 e di cui all'art.13 del DL 4/2018, al fine di garantire la continuità assistenziale della misura di cui all'art.11 del DL 4/2018, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

tali contratti, con le risorse già previste dall'art 1, comma 200, della legge 205/2017, per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 24 mesi e comunque non oltre la scadenza della misura di cui al reddito di cittadinanza.”

### **Nuovo Articolo 63 quinquies**

#### **Semplificazione procedure assunzionali negli enti locali**

##### **Relazione**

Semplificazione delle procedure assunzionali per le autonomie locali. L'art.9 comma 1 quinquies del DL 113/2016 prevede che in caso di mancato rispetto dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché in caso del loro mancato invio, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. Il divieto si estende alla stipula di contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

Tuttavia il comma 831 della legge di bilancio 2019 ha escluso dall'obbligo di predisporre il bilancio consolidato gli enti con meno di 5000 abitanti. Si è quindi creata una divaricazione rispetto alle sanzioni in caso di mancata approvazione dei documenti contabili a sfavore degli enti di maggiori dimensioni. La cosa appare particolarmente penalizzante perché gli enti coinvolti, in caso di mancata approvazione del bilancio consolidato entro il 30 settembre di ciascun anno, sono proprio quelli che in corrispondenza di quel periodo hanno bisogno di procedere alle assunzioni a copertura, in particolare, degli asili e dei servizi educativi per l'infanzia.

Si chiede pertanto l'abolizione della previsione dell'art.9 comma 1 quinquies del DL 113/2016 o, in subordine, la rimozione della sanzione del blocco assunzionale per gli enti che, essendone obbligati, non approvano il solo bilancio consolidato.

##### **Testo**

#### **Aggiungere il seguente art. 63 quinquies:**

“1. ”il comma 1 quinquies dell'art.9 DL 113/2016 è abrogato”



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

## Formulazione alternativa

### Aggiungere il seguente art. 63 quinquies

“1. “Al comma 1 quinquies dell’art.9 DL 113/2016 le parole” e del bilancio consolidato” sono abrogate.

### Nuovo Articolo 63-sexties

#### **Adeguamento delle capacità assunzionali e di bilancio di Province e Città metropolitane**

#### **Relazione**

È necessario che, al pari di Comuni e Regioni, anche alle Province sia estesa la disciplina per le assunzioni prevista nell’articolo 33 decreto-legge n. 34/19 (c.d. “Crescita”), basata non più sulle cessazioni degli anni precedenti ma sulla sostenibilità finanziaria delle assunzioni. Questa equiparazione dovrà necessariamente contemplare anche l’eliminazione dei vincoli, dei limiti e degli oneri finanziari previsti dall’articolo 1, comma 418 -422 della legge n. 190/2014

#### **Testo**

#### **Aggiungere il seguente art. 63-sexties**

1. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, le Province e le Città Metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, ((della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)), considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le Province e le Città Metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le Province e le Città Metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e ((la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati)) risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un

percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del ((decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,)) e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

2. Sono abrogati i commi da 418 a 422 della legge n. 190/2014

## **TITOLO XI RIDUZIONE E RIMODULAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA**

Art. 72 – Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Dall'Allegato A di cui all'articolo 72, comma 3, espungere le seguenti disposizioni:

- Articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133.
- Articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133.
- Articolo 6, comma 7, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Nello stesso Allegato A, inserire l'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2008, n. 133.

### **Relazione**

L'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, c.d. "taglia-carta" aveva imposto una diminuzione della spesa per il "cartaceo" con la finalità di accelerare i processi di dematerializzazione dei documenti nella P.A. e di contribuire alla riduzione dell'utilizzo della carta che ovviamente ha un impatto sulle politiche finalizzate all'equilibrio ambientale. La proposta emendativa ha la finalità di ripristinare tali finalità.

L'art. 61, commi 2 e 3, dello stesso decreto-legge n. 112/2008 e l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, avevano drasticamente ridotto la spesa per studi e incarichi di consulenza esterna nelle pubbliche amministrazioni al fine di valorizzare le professionalità interne, per cui l'eliminazione dei limiti imposti dalle predette disposizioni vanificherebbe la finalità delle iniziative già intraprese e consentirebbe l'ingiustificata lievitazione di tale tipologia di spesa, sottraendo risorse importanti che potranno invece essere destinate alle molteplici esigenze del personale dipendente.

Invece l'inserimento dell'art. 71, comma 1, del D.L 112/2008 tra le norme di contenimento della spesa che cessano di avere efficacia dal 1 gennaio 2020 consentirebbe il ripristino di una condizione di equità tra il mondo del lavoro pubblico e quello privato.



Via Leopoldo Serra, 31  
00153 Roma  
Tel. 06/585441  
Fax 06/58544339/371



Via G.M.Lancisi. 25  
00161 Roma  
Tel. 06/440071  
Fax 06/44007512



Via di San Crescenziano, 25  
00199 Roma  
Tel. 06/865081  
Fax 06/86508235



Via Emilio Lepido, 46  
00175 Roma  
Tel. 06.715393

## **Articolo 95 Unificazione Imu Tasi**

### **Conferma ed ampliamento dell'incentivo IMU TARI**

#### **Relazione**

La legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha istituito un incentivo il quale prevede che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale. Appare opportuno confermare la norma alla luce della riscrittura dell'imposta municipale propria (IMU) e estenderne l'applicazione ad un numero maggiore di enti

#### **Testo**

#### **All'art. 96 aggiungere il seguente comma 46:**

46 "Sono fatte salve le previsioni di cui al comma 1091 della legge 145/2019. L'ultimo periodo del comma è soppresso e sostituito dal seguente:" La presente disposizione si applica anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, limitatamente alle funzioni svolte dagli uffici comunali preposti.